

STATUTO

COOPERATIVA SEGNALI DI FUMO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISTICCI MT VIA NAZIONALE S.N.C.

Numero REA: MT - 52751

Codice fiscale: 00604070771

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

successivo argomento all'Ordine del Giorno e quindi fa presente all'Assemblea che il Consiglio d'Amministrazione è cessato per scadenza del termine ed invita l'Assemblea a provvedere al riguardo.
Quindi l'Assemblea, su proposta del Presidente e con il voto favorevole espresso da tutti gli intervenuti mediante interpellato personale svolto da me Notaio su commissione dello stesso Presidente, delibera di nominare, a tempo indeterminato, il seguente consiglio d'Amministrazione:
Vito Rocco Di Lena, qui costituito, Presidente;
Bruno Petracca, qui costituito, Vice Presidente;
Carlo Antonio Vena, Consigliere.
Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara perciò nominato il Consiglio d'Amministrazione.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore venti e quindici minuti primi.
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
1 postilla.
Io Notaio ho letto ai comparenti questo atto, da me scritto su quattro pagine di un foglio.
F.ti: Vito Rocco Di Lena - Petracca Bruno - Carlo Antonio Vena - Vito Nobile Notaio (sigillo)

Allegato "A" racc. n. 8003

- S t a t u t o -
- Art. 1 -

Denominazione - Sede - Durata - Norme Applicabili

E' costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione "Cooperativa Segnali di Fumo - Cooperativa Sociale". Essa ha sede in Pisticci e potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali o rappresentanze anche altrove. La Società durerà sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Alla Società si applicheranno, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata finché sussisteranno i presupposti indicati dall'art. 2519, II co., c.c.

- Art. 2 -
Scopo Mutualistico

La Cooperativa, retta dai principi della mutualità e senza fini di lucro, si propone di offrire ai soci continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche e professionali mediante il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. Essa si ispira ai seguenti principi, in rapporto ai quali agisce, posti alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche; giusta quanto indicato nel 6° Principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, dovrà cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

- Art. 3 -
Oggetto Sociale

La Cooperativa si impegna anche sulla scia del concilio vaticano secondo a coniugare il vangelo e la promozione umana, tesa a costruire una convivenza pacifica e solidale, basata sul riconoscimento effettivo della dignità dell'uomo in tutte le sue dimensioni, determinata a qualificare sempre più la sua testimonianza di servizio agli "ultimi" della Società.
Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di

attività commerciali, industriale e di servizi tesi a realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate e di giovani che necessitano di aiuto per il loro inserimento sociale e lavorativo.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato, quali utenti - partecipino nelle diverse forme, all'attività della Cooperativa.

La Cooperativa si propone di:

- 1) offrire possibilità di lavoro ai giovani che abbiano particolare propensione per attività di tipo sociale, culturale, assistenziale ed educativo, al fine di animare e promuovere socialmente e culturalmente il proprio ambiente;
- 2) offrire, tramite i soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini, giovani ed anziani, comunque a tutti coloro che, per ragioni sociali, economiche e sanitarie, necessitano di aiuto e supporto, al fine di prevenire fenomeni di emarginazione, alienazione e devianza, in stretta collaborazione con le famiglie dei medesimi e con le istituzioni preposte;
- 3) educare i soci alla cooperazione ed estendere tali esigenze tra gli abitanti del territorio;
- 4) stimolare ed incoraggiare la partecipazione degli abitanti del territorio ad iniziative di utilità comune per favorire al massimo il protagonismo nella vita sociale;
- 5) seguire i soggetti di cui al punto 2) fino al loro reinserimento attivo nella società;
- 6) stabilire rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni ed associazioni pubbliche e private, anche ecclesiali, presenti sul territorio i cui opera al fine di raggiungere più efficacemente gli scopi societari.

Per l'attuazione degli scopi sopra elencati, la Cooperativa può:

- a) gestire e partecipare alla gestione di asili nido, scuole materne, doposcuola, residenze per la gioventù, case dello studente, mense, case di accoglienza, anche collaborando con enti locali e territoriali, istituzioni ecclesiali e con equipe di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche e riabilitative moderne;
- b) promuovere e gestire festeggiamenti, gare, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, attività sportive per un migliore impiego del tempo libero;
- c) organizzare incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio, cinemaforum, convegni e ogni altra iniziative che possa essere utile alla formazione ed istruzione dei soci e di chiunque voglia usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa;
- d) produrre, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte e audiovisive che riguardino particolarmente i problemi della comunità;
- e) promuovere, costruire, acquistare e/o affittare e prendere in gestione diretta e collaborare alla gestione di colonie estive, campeggi, pensioni, case di riposo e qualsiasi altra struttura utile o necessaria al conseguimento degli scopi sociali, ponendo particolare attenzione alle persone che soffrono situazioni di maggiore difficoltà;
- f) promuovere, organizzare e gestire circoli culturali, centri sociali, centri sportivi, librerie, biblioteche, centri di lettura, centri di igiene mentale, consultori familiari e quant'altro necessario ed utile per favorire il dialogo culturale e la partecipazione responsabile alla vita sociale;
- g) promuovere, realizzare e gestire impianti ricettivi per il turismo all'aria aperta, quale parchi, aree verdi attrezzate, campeggi, ostelli, villaggi turistici, allo scopo, e non solo, di fare accedere sempre più vasti strati di popolazione con medio e basso reddito al riposo e alla vacanza;
- h) gestire e attuare corsi di formazione professionale, corsi tecnici, laboratori e quant'altro necessario ed utile per promuovere lo sviluppo fisico e morale dei soci e di chiunque voglia usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa;
- i) aderire a consorzi fra cooperative che operino in quartieri o sedi diverse per favorire la diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e di coordinamento comuni;

- l) promuovere e stabilire convenzioni con qualsiasi ente o soggetto pubblico, privato o ecclesiale, per il raggiungimento degli scopi prefissati;
- m) promuovere e stabilire accordi con altri enti o soggetti pubblici, privati ed ecclesiali, nazionali ed esteri che comunque svolgano attività di interesse comune;
- n) la società può, inoltre, svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle indicate e promuovere tutte quelle iniziative che possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- o) dare adesione ed assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- p) raccogliere conferimento in danaro e prestito da soci nonché da terzi, anche enti e istituzioni pubbliche e private;
- q) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dal F.S.E., dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici e privati che riguardano gli scopi della Cooperativa e della cooperazione in generale;
- r) recepire i fondi necessari per la realizzazione delle suddette finalità, per il raggiungimento delle quali la società può compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, nessuno escluso, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato ed affittare beni immobili, mobili ed oggetti di arredamento, nonché denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà scegliendo il personale per la direzione, amministrazione e gestione delle cose, comunità, residenze, mense e tutto quanto previsto dall'oggetto sociale.
- Per attuare il proprio oggetto sociale, la Società, a mezzo di determinazione dei propri competenti organi, tra l'altro, potrà:
- a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;
- b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) istituire e condurre corsi di formazione;
- d) stipulare mutui, aperture di credito, contratti di conto corrente, prestare fidejussioni e compiere tutte le operazioni bancarie o finanziarie ritenute utili o necessarie con Istituti di Credito, Banche, finanziarie pubbliche e private;
- e) assumere appalti da enti pubblici (se e quando sussisteranno i requisiti eventualmente richiesti dalla legge) e da privati;
- f) partecipare a raggruppamenti di imprese ed a consorzi;
- g) stipulare convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Associazioni, Provincie, Regioni, Unità Sanitarie Locali), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati;
- h) richiedere ed utilizzare le provvidenze dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo scopo della Società.

- Art. 4 -

Soci

Può essere ammesso come socio chiunque sia in possesso dei requisiti di preparazione professionale occorrenti per prestare la propria attività di lavoro nelle attività formanti l'oggetto sociale. Possono essere inoltre ammessi, giusta

l'art. 2, co. I, L. 381 cit., soci volontari che prestino la propria attività gratuitamente.
Non può essere socio chi esercita in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

- Art. 5 -

Ammissione di Nuovi Soci

Per l'ammissione di nuovi soci si applicheranno l'art. 2528 c.c. e le altre disposizioni di legge al riguardo.

- Art. 6 -

Trasferimento della Quota di Partecipazione

Recesso - Esclusione - Morte del Socio

Il trasferimento della quota di partecipazione, il recesso, l'esclusione ed il caso di morte del socio restano regolati dagli artt. 2530 e ss. c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può:

a) recedere per giusta causa, consistente nell'insorgenza di fatti nuovi, non imputabili a lui, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale o del rapporto mutualistico;

b) essere escluso per l'ingiustificata assenza a più di tre assemblee sociali consecutivamente.

- Art. 7 -

Liquidazione della Quota

Al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto la quota verrà rimborsata secondo le disposizioni di cui all'art. 2535 c.c., ma nella determinazione della quota di liquidazione non si terrà conto delle riserve per le quali vige il divieto di distribuzione imposto al successivo Art. 17.

- Art. 8 -

Assemblea

L'Assemblea:

a) viene convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio della Provincia in cui ha sede la Società. La convocazione deve essere spedita (o consegnata a mani del socio dietro rilascio di ricevuta) almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo di posta raccomandata o telegramma ovvero per fax o per posta elettronica a quei soci che abbiano preventivamente autorizzato l'impiego di tali due ultimi mezzi di comunicazione nei propri confronti. Nella convocazione potranno indicarsi il luogo, il giorno (che non dovrà essere lo stesso) e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima vada deserta;

b) è comunque valida, in difetto di convocazione, se vi intervengono tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

c) è presieduta, nell'ordine: dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dal Vice Presidente dello stesso Consiglio, dall'Amministratore presente più anziano d'età, dal Presidente del Collegio Sindacale, dal Sindaco Effettivo presente più anziano d'età (se rispettivamente in carica ed intervenuti) o da quello più anziano d'età tra i soci intervenuti che vogliano assumere l'ufficio. Se nessuno dei soggetti sopra indicati assume la Presidenza, questa viene affidata alla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta del capitale intervenuto all'Assemblea. Il Segretario, quando occorre, è designato dalla maggioranza degli intervenuti;

d) è diretta dal Presidente, al quale compete la potestà di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati della votazione;

e) è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la

maggioranza dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto, salvi i quorum costitutivi più elevati eventualmente richiesti dalla legge;

f) delibera con voto palese e per appello nominale, a meno che essa stessa deliberi - con le stesse maggioranze occorrenti ad approvare la deliberazione di cui si tratta - di adottare una diversa modalità di votazione tra quelle consentite dalla legge. E' ammesso il voto per corrispondenza o mediante fax o posta elettronica;

g) approva le deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti agli intervenuti, salvi i casi di maggioranze più elevate richieste dalla legge.

- Art. 9 -
Amministratori

Gli amministratori:

a) possono essere in numero di uno, tre o cinque alternativamente: la determinazione del numero effettivo spetta all'Assemblea;

b) possono anche non essere soci, ma la loro maggioranza va scelta nel rispetto dell'art. 2542, II co., c.c.;

c) finchè alla Società saranno applicabili le norme in materia di Società a responsabilità limitata, restano in carica a tempo indeterminato, salvo diversa previsione della relativa deliberazione;

d) quando torneranno applicabili alla Società le norme in materia di Società per Azioni, saranno rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi;

e) se più di uno è nominati a tempo determinato, restano ognuno in carica per il periodo previsto, anche se, prima del termine, vengono meno alcuni o tutti gli altri per qualsiasi causa. La deliberazione di nomina, però, può espressamente prevedere che, in caso di cessazione dalla carica per uno o più motivi di uno o più amministratori, cessino anche tutti gli altri o alcuni di essi;

f) non hanno diritto a compenso, tranne diversa determinazione dell'Assemblea: hanno però comunque diritto al rimborso delle spese sopportate per l'esercizio del loro ufficio.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio d'Amministrazione, che:

a) elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non viene nominato dall'Assemblea, la quale può sostituire quello nominato da essa o dal Consiglio; allo stesso modo può essere designato un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento;

b) si riunisce nei casi previsti dalla legge e tutte le volte che il Presidente (o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, il Vice Presidente quando nominato) lo ritenga opportuno o su richiesta di uno o più dei consiglieri;

c) è convocato mediante telegramma spedito entro due giorni (un giorno, nei casi di palese urgenza) prima di quello della riunione, presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Provincia in cui ha sede la Società. E' ammessa la convocazione per fax o posta elettronica, qualora il destinatario della convocazione abbia autorizzato l'impiego di tali mezzi. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare;

d) può riunirsi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè visionare documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede;

e) è diretto dal Presidente - o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eventualmente nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere intervenuto più anziano d'età - e decide collegialmente ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Delle riunioni del Consiglio va redatto, sull'apposito libro sociale, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e, se il Consiglio ritiene di nominarlo all'inizio della riunione, da un Segretario, scelto anche tra estranei;

h) può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti di legge.

- Art. 10 -

Poteri di Amministrazione e Rappresentanza

L'amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri, senza limitazione alcuna: ad essi compete la gestione sociale e la determinazione degli atti occorrenti per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione per quegli atti che la legge riserva inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

La rappresentanza sociale - salvo che per i primi Amministratori, ai quali è attribuita con le modalità del presente atto costitutivo - compete:

- all' Amministratore Unico;
- ad uno o a più o a tutti i componenti il Consiglio d'Amministrazione congiuntamente o disgiuntamente, e giusta le determinazioni dell'Assemblea: mancando determinazioni dell'Assemblea al riguardo, essa compete al Presidente del Consiglio. Quando la rappresentanza legale è attribuita solo al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, essa (salva diversa determinazione espressa dell'Assemblea) si intende attribuita anche al Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione (se nominato) per i casi di assenza o impedimento del Presidente: la firma del Vice Presidente farà presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente, e la Società non potrà opporre eccezioni al riguardo. Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre attribuire (e revocare) il potere di rappresentanza della Società agli Amministratori Delegati da esso nominati e per le attribuzioni loro delegate, con le modalità e gli eventuali limiti che il Consiglio stesso riterrà di stabilire ed eventualmente modificare con propria deliberazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

- Art. 11 -

Collegio Sindacale e Revisore Contabile

Il Collegio Sindacale ed il Controllore Contabile sono nominati nei casi previsti dalla legge.

- Art. 12 -

Capitale Sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dalla somma delle quote sottoscritte dai soci tempo per tempo iscritti alla società.

Il valore nominale della singola quota di partecipazione non potrà essere superiore a quello massimo né inferiore a quello minimo previsti dalle disposizioni di legge al riguardo vigenti.

- Art. 13 -

Finanziamenti dei Soci

La società potrà ricevere dai soci finanziamenti a fondo perduto o con obbligo di rimborso, a titolo gratuito o produttivi di interessi, comunque nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

- Art. 14 -

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e, entro i centoventi giorni successivi, deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. L'indicato termine può essere dilazionato di altri sessanta giorni alle condizioni previste dall'art. 2364, II co., c.c.

- Art. 15 -

Distribuzione degli Utili

Gli utili potranno essere distribuiti in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato.

- Art. 16 -

Remunerazione degli Strumenti Finanziari

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori potranno essere remunerati in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo sopra previsto per i dividendi.

- Art. 17 -

Riserve e Ristorni

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori. I ristorni saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

- Art. 18 -

Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

- Art. 19 -

Rinvio

Per tutto quant'altro qui non previsto, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di società cooperativa.

F.ti: Vito Rocco Di Lena - Petracca Bruno - Carlo Antonio Vena - Vito Nobile